# PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Quadro riepilogativo
## Contribuzione Inps per l'anno 2014

Ammortizzatori sociali
## Importi massimi per il 2014

Gestione separata
## Aliquote contributive 2014

Laterizi - Piccola e media industria - Confimi
## Rinnovo del c.c.n.l.

00149037
5 000001 490379

8
2014

Anno XV, 22 febbraio 2014, n. 8 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Wolters Kluwer
Italia

# PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

NOVITÀ 2014

## ADEMPIMENTI E SCADENZE? LA SOLUZIONE IN 4 MOSSE.

## Commercialisti e Aziende

| FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO |

In uno scenario in continua evoluzione, la nuova **Pratica Fiscale e Professionale** è la guida più sicura per affrontare i numerosi **adempimenti e scadenze** in **4 semplici mosse**.
Ogni settimana la rivista ti fornisce la sintesi operativa degli adempimenti per trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di **fisco, accertamento, bilancio, società, lavoro, previdenza, finanziamenti e fallimento**.

**L'innovativa struttura contenutistica e grafica ti offre**:

- le novità, le scadenze del mese e della settimana con tutte le modalità operative necessarie per eseguire correttamente l'adempimento, le risposte ai quesiti
- i **casi pratici**, gli **esempi di compilazione** dei modelli, gli **schemi di sintesi**, le **procedure** e i **casi particolari**
- una guida alla lettura delle **disposizioni normative** e dei documenti di prassi
- le **prestigiose firme Ipsoa** e **il fisco** che rappresentano il punto di riferimento in ogni ambito.

Ogni mese l'esclusivo Inserto dedicato ai Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

SU CARTA, TABLET, SMARTPHONE E PC

**Prova subito la differenza, scarica la tua copia omaggio**
**www.shopwki.it/rivistapraticafiscale**

IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

il fisco
Gruppo Wolters Kluwer

Y74EG FI

## In questo numero

Normativa

**NAZIONALE** . . . . . 373

**Premi Inail - Decreto di proroga dei termini per il pagamento**
*Notizia* . . . . . 373
*D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014*

**Proroga degli incentivi per l'assunzione di disoccupati**
*Notizia* . . . . . 373
*D.M. 2 settembre 2013*

**Ammortizzatori sociali - Importi massimi per il 2014**
*Notizia* . . . . . 374
*Inps - Circ. n. 12 del 29 gennaio 2014*

**Indennità antitubercolari**
*Notizia* . . . . . 375
*Inps - Circ. n. 13 del 29 gennaio 2014*

**Contribuzione Inps per l'anno 2014**
*Notizia* . . . . . 376
*Inps - Circ. n. 15 del 29 gennaio 2014*

**Gestione separata - Aliquote contributive 2014**
*Notizia* . . . . . 381
*Inps - Circ. n. 18 del 4 febbraio 2014*

**Incentivi all'esodo - Ulteriori chiarimenti**
*Notizia* . . . . . 382
*Inps - Msg. n. 1653 del 29 gennaio 2014*

**Fasdapi - Contribuzione anno 2014**
*Notizia* . . . . . 383
*Fasdapi - Circ. n. 48 del 1° dicembre 2013; Fasdapi - Circ. n. 50 del 1° dicembre 2013*

**Vendita diretta a domicilio - Chiarimenti ministeriali**
*Notizia* . . . . . 384
*Min. lavoro - Interpello n. 3 del 30 gennaio 2014*

**Maternità dei medici specializzandi - Trattamento economico**
*Notizia* . . . . . 385
*Min. lavoro - Interpello n. 4 del 30 gennaio 2014*

**Somministrazione - Condizioni di liceità del contratto**
*Notizia* . . . . . 387
*Min. lavoro - Interpello n. 5 del 30 gennaio 2014*

**Legislazione e Prassi**
*Rassegna* . . . . . 389

**Adempimenti dal 15 febbraio al 1° marzo 2014**
*Scadenzario* . . . . . 395

Contrattazione

**CONTRATTI** . . . . . 406

**Laterizi - Piccola e media industria - Confimi**
*Notizia* . . . . . 406
*Verbale di accordo 3 febbraio 2014*

**Chimica - Ceramica - Aziende artigiane**
*Notizia* . . . . . 411
*Accordo 30 gennaio 2014*

## In questo numero

**Calzature - Aziende industriali**
*Notizia* . . . . . 411
*Ipotesi di accordo 29 novembre 2013*

**Dirigenti - Catene alberghiere**
*Notizia* . . . . . 412
*Accordo 23 gennaio 2014*

**Gomma e plastica - Aziende industriali**
*Notizia* . . . . . 413
*Comunicato 27 gennaio 2014*

**Abbigliamento e confezioni, Calzature, Occhiali - Aziende industriali**
*Notizia* . . . . . 414
*Comunicato 4 febbraio 2014*

**Piccole e medie industrie dei settori Tessili, Calzature, Giocattoli, Occhiali, Pelli e cuoio, Penne, spazzole e pennelli**
*Notizia* . . . . . 414
*Comunicato 4 febbraio 2014*

Giurisprudenza

**SENTENZE** . . . . . 416

**Contratto a tempo determinato e indennità**
*Notizia*
*Corte di Giustizia Europea C-361/2012 del 12 dicembre 2013*

**PraticaLavoro**
Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

**Editrice**
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
http://www.ipsoa.it

**Direttore responsabile**
Giulietta Lemmi

**Redazione**
Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

**Realizzazione grafica**
Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

**Fotocomposizione**
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

**Stampa**
GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

**Contributi redazionali**
Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
**Indicitalia Redazione**
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegale@indicitalia.it
contratticollettivi@indicitalia.it

**Amministrazione**
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:
- Ipsoa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it
- Indicitalia Servizio Clienti
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it

**Abbonamenti**
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti

**Indirizzo Internet**
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it

Italia: Euro 186,00
Estero: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00
Arretrati
Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

**Distribuzione**
Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

**Pubblicità:**
db Consulting srl
EVENTS & ADVERTISING
db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Egregio abbonato,
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# Premi Inail - Decreto di proroga dei termini per il pagamento

*D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*

Con il **decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4**, pubblicato sulla *G.U. n. 23* del *29 gennaio 2014*, è stata ufficializzata la proroga al 16 maggio 2014 del termine, fissato al 17 febbraio, per procedere al versamento dei premi INAIL.
Il decreto, infatti, tra le altre cose, all'art. 2, comma 3 prevede che, per consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'art. 1, comma 128, L. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), i termini di cui all'art. 28, comma 4, 1° periodo e all'art. 44, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965 per il versamento dei premi INAIL sono differiti al 16 maggio 2014.
Per i premi speciali di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 1124/1965, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

# Proroga degli incentivi per l'assunzione di disoccupati

*D.M. 2 settembre 2013*

Sulla *G.U. n. 25* del *31 gennaio 2014* è stato pubblicato il **decreto ministeriale 2 settembre 2013** con cui si concede la proroga per l'anno 2012 degli interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari.
In particolare, viene prorogato, per l'anno 2012:
- l'intervento a carattere sperimentale previsto dall'art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 6.132.079,00;
- l'intervento a carattere sperimentale previsto dall'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad euro 20.000,00;
- l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009 consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa prevista dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 769.453,38;
- l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 37.506,17;
- l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, consistente nella concessione a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata. Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 794.629.

Notizie

# Ammortizzatori sociali - Importi massimi per il 2014

*INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 12*

Con la **circolare 29 gennaio 2014, n. 12**, l'Inps comunica, per l'anno 2014, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26, L. n. 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento) nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

L'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007 ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 427/1980 - c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto - sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

## Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla L. n. 427/1980, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26, L. n. 41/1986, pari attualmente al 5,84%, e la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono i seguenti:

| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 2.098,04 | Basso | 969,77 | 913,14 |
| Superiore a 2.098,04 | Alto | 1.165,58 | 1.097,51 |

A tali importi deve poi essere aggiunto, ex art. 2, comma 17, L. n. 549/1995, un ulteriore incremento del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Pertanto, per tale settore, gli importi sono i seguenti:

| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 2.098,04 | Basso | 1.163,72 | 1.095,76 |
| Superiore a 2.098,04 | Alto | 1.398,70 | 1.317,02 |

## Indennità di mobilità

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione di cui all'art. 26, L. n. 41/1986:

| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 2.098,04 | Basso | 969,77 | 913,14 |
| Superiore a 2.098,04 | Alto | 1.165,58 | 1.097,51 |

## Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Gli importi indicati per l'indennità di mobilità si applicano anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 11, commi 2 e 3, L. n. 223/1991 ed all'art. 3, comma 3, L. n. 451/1994.

Invece, l'importo da corrispondere ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge n. 427/1975, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, L. n. 191/2009, è fissato, per l'anno 2014, in euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 597,04.

## Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di di-

soccupazione ASpI e mini-ASpI è pari, per il 2014, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98.
Per l'anno 2014 l'importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26, L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare euro 1.165,58.
Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 17, L. n. 92/2012.

### Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2013, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 299/1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della L. n. 427/1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 8/2013, pag. 346) con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso).

### Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, dal 1° gennaio 2014, è pari ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26, L. n. 41/1986.

# Indennità antitubercolari

*INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 13*

L'Inps, con la **circolare n. 13** del **29 gennaio 2014**, comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, aggiornate alla misura di perequazione automatica da attribuire alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in base alla percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del D.M. 20 novembre 2013.
Di conseguenza, per effetto delle predette variazioni, pari rispettivamente al 3% dal 1° gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. 16 novembre 2012) e all'1,2% dal 1° gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

| | 1° gennaio 2013 | 1° gennaio 2014 |
|---|---|---|
| Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 12,97 | € 13,12 |
| Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 | € 6,49 | € 6,56 |
| Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 21,62 | € 21,88 |
| Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 10,82 | € 10,94 |
| Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 87,23 | € 88,28 |

L'Istituto fa presente che nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sono stati inseriti i nuovi importi e, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno aggiornate anche le indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.
In ogni caso, spiega l'Inps, qualora l'indennità di malattia da corrispondere dovesse essere inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di euro 13,12, dovrà essere erogata quest'ultima.

# Contribuzione Inps per l'anno 2014

*INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 15*

Con la **circolare 29 gennaio 2014, n. 15**, l'Inps fornisce un riepilogo delle principali disposizioni legislative in materia contributiva e di sostegno all'occupazione per l'anno 2014.

## Contributo I.v.s.

Il D.M. 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge n. 335/1995, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del F.p.l.d. gestito dall'Inps, con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc, indennità economica di maternità e C.u.a.f. (rispettivamente 0,14% per Tbc; 0,57% per maternità e 3,72°% per C.u.a.f.).

Ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis della legge n. 30/1997, qualora la variazione delle aliquote sopra indicate non abbia permesso di raggiungere al 1° gennaio 1996 l'aumento del 4,43% dell'aliquota F.p.l.d., a motivo dell'entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione delle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

A partire dal periodo contributivo gennaio 2013, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra menzionata sono tenuti ad aumentare l'aliquota F.p.l.d. della misura residua, utile al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex Gescal, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l'incremento dello 0,30% ex art. 1, comma 769 della legge n. 296/2006.

Di conseguenza, il periodo di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997, si è concluso nel 2013.

L'Inps fa presente che nessuna variazione è prevista per l'anno 2014 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

### *Generalità delle aziende agricole*

Con riferimento al calcolo delle aliquote di tale settore, spiega l'Inps, è necessario prendere in considerazione la normativa in materia contributiva prevista dal D.Lgs. n. 146/1997, il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al F.p.l.d. dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate, annualmente, nella misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% a cui si deve aggiungere l'incremento dello 0,30% di cui all'art. 1, comma 769 della L. n. 296/2006.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 2/2006, tale aumento è stato sospeso, per il triennio 2006-2008.

Risulta, invece, esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Di conseguenza, per l'anno 2014, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

| Aliquota I.v.s. da gennaio 2014 | |
|---|---|
| **Totale** | **A carico del lavoratore** |
| 28,10% | 8,84% |

Per il versamento della contribuzione, l'Istituto richiama le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

### *Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale*

L'aliquota contributiva dovuta al F.p.l.d. dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 146/1997) ha raggiunto, nell'anno 2011, il limite dell'aliquota complessiva del 32% (legge n. 335/1995), cui si aggiunge l'aumento dello 0,30% previsto dall'art. 1, comma 769, legge n. 296/2006.

Per l'anno 2014, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

| Aliquota I.v.s. da gennaio 2014 | |
|---|---|
| **Totale** | **A carico del lavoratore** |
| 32,30% | 8,84% |

### *Contributi Inail dal 1° gennaio 2014 per gli operai agricoli dipendenti*

Con riferimento alle aliquote Inail, l'Istituto fa presente che nulla è cambiato.

Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 38/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle seguenti misure:

| Contribuzione | Misura |
|---|---|
| Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 |
| Addizionale infortuni sul lavoro | 3,1185 |

### *Agevolazioni per zone tariffarie*

L'art. 1, comma 45 della legge n 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha stabilito che a partire dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 49 della L. n. 191/2009, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

Riguardo a tali agevolazioni, l'Inps evidenzia che nulla è cambiato, di conseguenza, sono a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

| Territori | Misura agevolazione D.L. | Dovuto |
|---|---|---|
| Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) | - | 100% |
| Montani | 75% | 25% |
| Svantaggiati | 68% | 32% |

L'agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

### *Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti*

L'art. 9 della legge n. 413/1984 stabilisce che per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lett. b) dell'art. 5 della legge in parola (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del Codice della navigazione), l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975.

Per il calcolo delle aliquote di tale settore, ai sensi del citato art. 9, è necessario prendere in considerazione le stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.Lgs. n. 146/1997.

Per l'anno 2014, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

| Aliquota I.v.s. da gennaio 2014 | |
|---|---|
| **Totale** | **A carico del marittimo** |
| 28,80% (compr. 0,70 ex Gescal) | 9,19% |

### *Allineamento graduale dell'aliquota contributiva ASpI*

L'art. 2, comma 27 della legge n. 92/2012 prevede, per determinate categorie di lavoratori, un allineamento graduale all'aliquota contributiva ASpI, subordinato all'emanazione di apposito D.M. con incrementi annui di 0,26% per il quadriennio 2013-2016 e di 0,27% per l'anno 2017.

Analogamente, nel citato D.M., potrà disporsi un graduale allineamento del contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/1978, con incrementi annuali pari allo 0,6% per ciascun anno dal 2013 al 2017.

In applicazione della disposizione di cui trattasi, con riferimento all'anno 2013, è stato emanato il decreto interministeriale n. 71253/2013.

L'Inps fa presente che alla data di pubblicazione della circolare in esame, il previsto decreto ministeriale per l'anno in corso non è ancora stato reso noto; di conseguenza, nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal citato riallineamento, potranno versare l'aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2014 (0,52% + 0,12%) dalla norma suindicata, fermo restando che l'Istituto richiederà la contribuzione piena qualora il provvedimento ministeriale non venisse emanato.

## Disposizioni in favore dell'occupazione

### *Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato*

L'art. 2, comma 30 della legge n. 92/2012, come modificato dall'art. 1, comma 135 della legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), prevede, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell'1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute a far tempo dal 1° gennaio 2014.

L'Inps ricorda che la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l'assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine. In tale ultimo caso, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato art. 2, comma 30 della legge n. 92/2012.

Riguardo alle modalità di recupero del contributo, resta confermata la prassi in uso.

### *Misure in favore di disoccupati*

L'art. 9, comma 3-ter del D.L. n. 148/1993, come modificato dall'art. 1, comma 187 della legge n. 147/2013, prevede che il Ministero del lavoro possa prevedere, oltre che

misure di sostegno al reddito, anche incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013.

***Incentivo in favore dei servizi di «call center»***

Per salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di «call center», l'art. 1, comma 22 della legge n. 147/2013 prevede una specifica misura in favore delle aziende che, entro le scadenze previste, hanno attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'art. 1, comma 1202 della legge n. 296/2006.

Per tali lavoratori, ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso un particolare incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Le modalità attuative di questa disposizione, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato, saranno definite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Di conseguenza, l'Inps sottolinea che in merito alla materia saranno fornite successive istruzioni.

## Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere

Per l'anno 2014, la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali.

L'art. 1, comma 183 ha previsto:

• per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria - la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5 della legge n. 236/1993;

• le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 249/2004.

Inoltre, è stata implementata la dotazione in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014. In particolare, il comma 184, destina, per il 2014, una somma fino a 30 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

L'Inps evidenzia che la legge di stabilità ha, altresì prorogato, per l'anno 2014, ma con una diminuzione della misura rispetto agli anni precedenti, l'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del D.L. n. 726/1984.

L'art. 1, comma 186 ha infatti previsto che, per il 2014, tale trattamento venga aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa. Per il suddetto intervento, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 78/2009 e successivamente più volte prorogato, sono stati stanziati 50 milioni di euro.

In relazione alla compilazione del flusso UniEmens, spiega l'Inps, i datori di lavoro, per esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2014, valorizzeranno nell'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione «G706» e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio.

Ai fini dell'esposizione dell'importo dell'integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 41/1986) viene confermata la prassi in uso (codice G603).

## Altre disposizioni

***Fondi di solidarietà ex lege n. 92/2012***

La legge n. 147/2013 è intervenuta anche su alcuni aspetti che riguardano la disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 (c.d. riforma del mercato del lavoro).

Le disposizioni introdotte riguardano, in particolare:

• la soppressione del termine del 31 ottobre 2013 precedentemente stabilito per: la stipula degli accordi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale; l'adattamento delle fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali per i settori interessati (art. 3, comma 14); l'adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28 della legge n. 662/1996;

• l'implementazione delle finalità dei Fondi settoriali, che possono anche assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

• alcuni aspetti della disciplina del Fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 19), tra cui - nelle more dell'emanazione del previsto decreto costitutivo, la fissazione, dal 1° gennaio 2014, nella misura dello 0,50%, dell'aliquota di finanziamento. Attraverso un'integrazione alla legge n. 92/2012, effettuata dal comma 185 della legge n. 147/2013, viene quindi disposto che, qualora al 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 3, comma 4 della legge di riforma del mercato del lavoro, l'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale è sospeso, con decreto interministeriale (Lavoro-Economia), fino al completamento

delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014.
L'Inps ricorda, altresì, che l'art. 13, comma 22 del D.L. n. 145/2013, sopprimendo la previsione contenuta nell'art. 3, comma 47, lett. c) della legge n. 92/2012, rende nulla l'abrogazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito del personale del settore del trasporto aereo, prevista per il 1° gennaio 2014.
L'Inps fa presente che in merito all'intera materia relativa ai Fondi di solidarietà saranno fornite successive specifiche istruzioni.

***Nuovi regolamenti sugli aiuti minori «de minimis»***

I regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, entrambi entrati in vigore in data 1° gennaio 2014, hanno modificato la normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis», in sostituzione delle precedenti disposizioni esistenti (regolamenti CE n. 1998/2006 e n. 1535/2007).
Il regolamento n. 1407/2013 costituisce la normativa generale in materia di aiuti «de minimis» e ricomprende tutti gli aiuti concessi ad imprese ad esclusione di quelle soggette a regolamentazione specifica.
Il regolamento n. 1408/2013 disciplina, invece, le condizioni di ammissibilità degli aiuti «de minimis» per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Con riferimento alle novità introdotte dai due regolamenti comunitari, l'Inps evidenzia:
• l'inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori «de minimis»;
• l'introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all'insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall'art. 2, comma 2 dei regolamenti nn. 1407 e 1408 del 2013.
Entrambi i regolamenti precisano che per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
L'Inps fa presente che rimane invariato il limite di 200.000 euro che un'impresa può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del reg. n. 1407/2013.
Il reg. n. 1408/2013, relativo agli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, prevede, invece, l'elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
I nuovi contenuti dei regolamenti «de minimis» avranno incidenza su tutte le disposizioni in cui, ai fini dell'accesso a particolari misure, la legge e/o la prassi postulano il rispetto della disciplina sugli aiuti minori «de minimis» (a titolo di esempio lo sgravio in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016 da aziende fino a 9 addetti, ex art. 22 della legge n. 183/2011; l'incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti destinatari/fruitori dell'indennità ASpI, ex articolo 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013).
L'Inps puntualizza che la materia sarà oggetto di successivi specifici chiarimenti.

## Misura compensativa alle imprese che conferiscono il t.f.r. a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del t.f.r.

In materia di misure compensative alle imprese ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, spiega l'Istituto, l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, già previsto per il 2013 in misura pari allo 0,27%, per il 2014 è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,28%.

## Sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello

L'art. 10, comma 2 del D.L. n. 102/2013 ha previsto che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'art. 1, comma 249 della legge n. 228/2012, si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente.
A decorrere dal 2014, il decreto attuativo, utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente, è emanato entro il mese di febbraio.

L'Inps precisa che in relazione alla materia potranno essere fornite maggiori precisazioni dopo l'emanazione del previsto decreto ministeriale.

### Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

L'art. 1, comma 74 della legge di stabilità 2013 dispone che i benefici di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 457/1997 sono corrisposti nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l'anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall'anno 2016.

Pertanto, a decorrere da gennaio 2013, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che, conseguentemente, si attesterà sulle seguenti percentuali:

- 63,2% per gli anni 2013 e 2014;
- 57,5% dal 2015;
- 50,3% per il 2016.

### Fondo di tesoreria - Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi

Per quanto riguarda il versamento delle quote di t.f.r. al Fondo di tesoreria, è previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del t.f.r applicato al 31 dicembre dell'anno precedente.

A dicembre 2013, il coefficiente di rivalutazione del t.f.r. è stato fissato dall'Istat in misura pari al 1,922535%.

L'Inps precisa che, per il versamento, tale coefficiente va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (1,92%).

### Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In materia pensionistica, l'art. 24, comma 21 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Per la sua gestione, l'Istituto rinvia alla circolare n. 99/2012 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 32/2012, pag. 1424) e al messaggio n. 16058/2012 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 39/2012, pag. 1753).

### Riscossione dei contributi e erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema

L'Inps ricorda che, dal 1° gennaio 2014, l'Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l'equipaggio delle navi battenti bandiera italiana; riscuote, inoltre, i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

### Esclusione, per l'anno 2014, dell'indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi

L'art. 13, comma 19 del D.L. n. 145/2013 ha disposto, limitatamente all'anno 2014, l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi, conservando, tuttavia, l'incidenza di dette indennità, nella misura del 50%, sulla determinazione della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sul fronte pensionistico dei lavoratori interessati.

L'Inps evidenzia che in relazione alla materia saranno fornite specifiche indicazioni.

# Gestione separata - Aliquote contributive 2014

*INPS, circ. 4 febbraio 2014, n. 18*

Con la **circolare 4 febbraio 2014, n. 18**, l'Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla Gestione separata.
L'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la Gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell'art. 2, comma 57, L. n. 92/2012 e dell'art. 46-bis, comma 1, lett. g) del D.L. n. 83/2012.
Infatti, il comma 491 del citato articolo 1 ha disposto che per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 sia elevata al 22%, mentre il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva rimane fissata al 27%.
Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, invece, rimane ferma la disposizione dell'art. 46-bis, comma 1, lett. g), D.L. n. 83/2012, che ha previsto che l'aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28%. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, ecc.).
Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, rimane confermata l'ulteriore aliquota contributiva, ex art. 59, comma 16, L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.
Di conseguenza, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2014 sono complessivamente pari a:
• 27,72% (27,00% I.v.s. più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 22,00%, per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
• 28,72% (28,00% I.v.s. più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 22,00%, per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Le suddette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00.
Per quanto concerne l'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990, l'Istituto comunica che detto minimale per l'anno 2014 è pari ad euro 15.516,00.
Di conseguenza, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 22% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,480 ai fini pensionistici).
Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

## Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane immutata nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari, rispettivamente, al 55% ed al 45% dell'onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Inoltre, nel caso del professionista iscritto alla Gestione se-

parata, l'onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

### Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ex art. 34, L. n. 342/2000, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'art. 51 del TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.

# Incentivi all'esodo - Ulteriori chiarimenti

*INPS, msg. 29 gennaio 2014, n. 1653*

L'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 ha introdotto una nuova misura per far fronte agli esuberi aziendali, incentivando l'uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi a pensione. Tale misura è già stata ampiamente illustrata dall'Inps nella circolare n. 119/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 36/2013, pag. 1520).
Con il **messaggio 29 gennaio 2014, n. 1653**, l'Istituto previdenziale precisa che la domanda di accesso alla prestazione deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica «contatti» del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo «oggetto» la denominazione «Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi 1-7-ter, legge n. 92/2012)», inviando il mod. SC/77 alla sede Inps presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). I datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Alla domanda, presentata con il citato modello, devono essere allegati l'accordo di esodo e l'elenco contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.
Nel preambolo dell'accordo riguardante l'esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Per gli accordi riguardanti l'esodo di dirigenti, l'associazione sindacale legittimata a stipulare l'accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.
I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.
L'Inps, nel messaggio n. 17768/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 45/2013, pag. 1917), ha precisato che il prospetto di quantificazione dell'onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Con il messaggio in esame, l'Istituto previdenziale specifica che, qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell'effettivo imponibile, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso UniEmens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.

# Fasdapi - Contribuzione anno 2014

*FASDAPI, circ. 1° dicembre 2013, n. 48*
*FASDAPI, circ. 1° dicembre 2013, n. 50*

Il Fasdapi (Fondo di assistenza e solidarietà per dirigenti e quadri superiori della piccola e media industria), con le **circolari 1° dicembre 2013, n. 48** e **n. 50**, ha confermato, per l'anno 2014, rispettivamente, le contribuzioni per le garanzie previste dall'art. 12, sezione prima del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori della piccola e media industria, e le contribuzioni relative alle coperture assicurative previste dal c.c.n.l. Unionmeccanica-Confapi.
In particolare, con la circolare n. 48/2013 il Fasdapi ha comunicato che anche per l'anno 2014 restano confermati gli importi dei contributi annuali dovuti per i dirigenti (di cui euro 150,00 a carico del lavoratore) per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni, come previsti dall'art. 12, sez. prima del c.c.n.l. Confapi-Federmanager, suddivisi nelle seguenti quattro fasce contributive:

| Età del dirigente | Contributo in euro |
|---|---|
| Fino a 50 anni | 1.310,00 |
| Da 51 a 55 anni | 1.430,00 |
| Da 56 a 60 anni | 1.790,00 |
| Da 61 a 75 anni | 1.980,00 |

È stata anche confermata la copertura «Long Term Care» (perdita di autosufficienza per lo svolgimento di alcune delle fondamentali funzioni ed attività della vita quotidiana come, ad es. vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, mobilità, bere e mangiare, ecc.) entrata gratuitamente in vigore dal 1° gennaio 2002. L'indennizzo annuo assicurato è pari ad euro 9.300,00.
Il Fondo assistenziale ha sottolineato che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo deve indicare nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro «causale versamento» della lettera d'ordine riportata in calce all'apposito modello predisposto.
Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2014, per il «rinnovo» delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell'iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni «ingressi in corso d'anno» comporta la non attivazione delle garanzie previste dall'art. 12, sez. prima del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i.
È stata inoltre confermata la norma sull'entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano il c.c.n.l. stipulato da Confapi e Federmanager dalla data di assunzione o nomina del dirigente, a condizione che la stessa azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di «comunicazione di iscrizione « debitamente sottoscritto anche dal dirigente, reperibile nella sezione moduli vari, area Dirigenti del sito www.fasdapi.it. Ovviamente, in caso di invio al Fondo della «comunicazione di iscrizione» dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina del dirigente, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno dell'invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo della predetta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r.
L'entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano un c.c.n.l. diverso da quello stipulato da Confapi e Federmanager decorrerà dalle ore 24 del giorno dell'invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo, a mezzo raccomandata a.r. del relativo modulo di «domanda di iscrizione dirigenti» e previa accettazione da parte del Fasdapi.
Le garanzie assicurate cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l'azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, comunicazione inerente.
Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell'INPS, non i contributi ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.
Inoltre, con la circolare n. 50/2013, il Fasdapi ha comunicato che per l'anno 2014 restano confermate le contribuzioni relative alle coperture assicurative previste dal c.c.n.l. Unionmeccanica-Confapi:

| Tipologia di rischio | | Somme assicurate |
|---|---|---|
| Infortuni professionali, extraprofessionali e malattia professionale: | Morte: | 3 volte la RAL (*), con il max di € 400.000,00 |
| | Invalidità Permanente: | 4 volte la RAL (*), con il max di € 500.000,00 |

| | |
|---|---|
| Caso morte da qualunque altra causa: | € 20.658,27 |
| Invalidità permanente da malattia: | € 20.658,27 |

(*) RAL = Retribuzione Annua Lorda.

Con un contributo annuale di euro 285,00 «pro-capite», il Fasdapi garantisce oltre alle coperture di cui sopra, ulteriori vantaggi ed agevolazioni quali:
• un forte risparmio sui prezzi assicurativi;
• il versamento di contributi al Fondo, in sostituzione del pagamento dei premi assicurativi per la contraenza diretta delle polizze, consente alle aziende di versare all'Inps il solo contributo di solidarietà del 10% invece dei contributi pieni sul costo delle polizze;
• maggior celerità e assistenza nella gestione e liquidazione degli eventi dannosi.
Il Fasdapi ha anche precisato che le condizioni normative non prevedono l'applicazione di franchigie sugli infortuni denunciati ed in più offrono le seguenti estensioni di garanzia:
• rimborso delle spese per lesioni al viso che superino il 5% di invalidità, con il massimo di euro 51.640,00;
• in caso di infortunio che provochi la morte dell'assicurato e del coniuge e se i loro figli minori risultano beneficiari dell'assicurazione, la somma da indennizzare sarà pari a 3 volte la RAL aumentata del 100%, ma con un aumento massimo di euro 200.000,00;
• rimborso delle spese di trasporto aereo e/o ferroviario in strutture sanitarie in Italia, con il massimo di euro 7.746,00.
Con riferimento al versamento dei contributi tramite bonifico bancario, il Fasdapi ha sottolineanto che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo, deve indicare nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro «causale versamento» della lettera d'ordine riportata in calce all'apposito modello predisposto.
Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2014, per il «rinnovo» delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell'iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni «ingressi in corso d'anno» comporta la non attivazione delle garanzie previste dal c.c.n.l. Unionmeccanica/Confapi.
L'entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati decorrerà dalle ore 24,00 del giorno dell'invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo, a mezzo raccomandata a.r., del relativo modulo di «domanda di iscrizione Quadri» e previa accettazione da parte del Fasdapi.
Le garanzie assicurate cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l'azienda.

# Vendita diretta a domicilio - Chiarimenti ministeriali

*Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 3*

Con l'**interpello n. 3** del **30 gennaio 2014**, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex lege n. 173/2005, ai fini dell'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla Riforma del mercato del lavoro di cui alla L. n. 92/2012.
In particolare, l'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, relativo ad altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, disciplina un sistema di presunzioni relativo alle collaborazioni, prevedendo con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, una presunzione in base alla quale, salvo sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni rese vanno considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
• che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
• che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo

centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
• che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Al riguardo, viene chiesto al Ministero se le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle «altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo» assoggettabili alle previsioni di cui al citato art. 69-bis.
Preliminarmente, il Ministero evidenzia l'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 173/2005, art. 1, comma 1, in base al quale si intendono:
a) per «vendita diretta a domicilio», la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per «incaricato alla vendita diretta a domicilio», colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per «impresa» o «imprese», l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
Con riferimento alla prestazione, ai sensi della L. n. 173/2005, essa può essere svolta senza vincolo di subordinazione e, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della medesima legge, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera «di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro».
Si evidenzia, quindi, la «specialità» della L. n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto).
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 173/2005 «l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese»; in tal caso, peraltro, l'incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 4, L. n. 173/2005.
Pertanto, in presenza di tutte le condizioni di legge, il Ministero ritiene che l'attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Viceversa, qualora l'attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria «vendita diretta a domicilio», potrà trovare applicazione l'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere «direttamente» ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

# Maternità dei medici specializzandi - Trattamento economico

*Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 4*

Con l'**interpello 30 gennaio 2014, n. 4**, il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dall'Enpam in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 151/2001, nell'ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.
In particolare, l'Enpam si riferisce alle partecipanti ai corsi di formazione specialistica per le quali trova applicazione la disciplina di settore sancita dagli artt. 34-46 del D.Lgs. n. 368/1999, in forza della quale viene disposta la sospensione del periodo di formazione nonché la corresponsione della parte fissa del trattamento economico per un periodo

di dodici mesi nell'ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni consecutivi per gravidanza.
In via preliminare, il Ministero del lavoro esamina le norme riguardanti la formazione dei medici specialisti.
Nello specifico, l'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce che la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia si svolge a tempo pieno. Ai sensi dei successivi articoli 37 e 40 del decreto viene disposto, infatti, che all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista e che l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
Il legislatore, all'art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 368/1999, disciplina, altresì, le ipotesi per le quali, in ragione di eventi occorsi ai medici specialisti (quali il servizio militare, la gravidanza, la malattia), il periodo di formazione risulta sospeso, con la precisazione che l'intera durata del medesimo non viene ridotta in conseguenza delle predette cause di sospensione e ferme restando le tutele garantite alle lavoratrici madri ai sensi del Testo unico sulla maternità. Lo stesso legislatore, al comma 5 della norma in esame, specifica, anche, che durante la sospensione della formazione al medico spetta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Da tali disposizioni, il Ministero deduce, dunque, che il periodo di sospensione retribuito risulta riconosciuto a fronte di eventi ulteriori rispetto alla maternità.
Pertanto, qualora la lavoratrice medico specialista in formazione abbia già fruito della predetta tutela, ad esempio per precedente gravidanza o malattia, si potrebbe verificare la mancata copertura dell'intero periodo garantito ex art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, per un totale complessivo di cinque mensilità.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, il Ministero ritiene che le norme previste dal D.Lgs. n. 368/1999 e quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001 debbano essere interpretate in termini di equo contemperamento delle rispettive tutele per le lavoratrici madri. Di conseguenza, le norme sulla formazione specialistica dei medici sono applicabili in termini di specialità rispetto alla più generale disciplina sancita dal D.Lgs. n. 151/2001, ferma restando evidentemente l'applicazione della normativa generale per tutto quanto non contemplato dalla disciplina specifica. Quindi, limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex D.Lgs. n. 368/1999, trovano applicazione le tutele di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali.
Tale principio, sancito dall'art. 71 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che l'erogazione dell'indennità di maternità da parte dell'Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.
Ne consegue il riconoscimento della integrazione dell'indennità medesima di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità (cfr. in analogia interpello n. 22/2013 in ordine alla erogazione dell'indennità di maternità per le professioniste psicologhe in regime di convenzione con il SSN).
In definitiva, il Ministero del lavoro ritiene che sussista il diritto all'indennità ex art. 70 esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999.

# Somministrazione - Condizioni di liceità del contratto

*Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 5*

Il Ministero del lavoro, con l'**interpello 30 gennaio 2014, n. 5**, fornisce chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

In particolare, il Ministero risponde alla Confindustria in merito all'esistenza o meno di un obbligo di comunicazione, nell'ambito del contratto di somministrazione, da parte dell'impresa utilizzatrice nei confronti della Direzione territoriale del lavoro circa l'effettuata valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal proposito, spiega il Ministero, la norma dispone che il contratto di somministrazione è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo n. 626/1994, ma non risulta tale obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Dtl né ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, l'art. 1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997, previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, prevedeva il divieto della fornitura di lavoro temporaneo nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, quale adempimento di fondamentale importanza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; conseguentemente, anche allora, non risultavano obblighi comunicazionali in materia.

Pertanto, il Ministero ritiene che, sia ai sensi del vigente art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 che ai sensi del previgente art. 1, comma 4, L. n. 196/1997, l'azienda utilizzatrice, che sottoscrive un contratto di somministrazione, non debba avere alcun obbligo di comunicazione in relazione alla valutazione dei rischi, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione di tale valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

Il divieto della fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi della normativa vigente, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l'esibizione del relativo DVR, in quanto o non l'abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Infine, il Ministero puntualizza che il somministratore deve accertare l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.

IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

INDICITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

*le* Monografie

# I rapporti di lavoro nel fallimento

Il volume offre un valido contributo alla **comprensione** e alla **sistemazione** di tutti i **rapporti di lavoro a seguito del fallimento**, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori.

La guida affronta ed esamina sia gli aspetti "dinamici" della procedura anche non strettamente lavorististici, come **l'ammissione al passivo e le impugnazioni o i privilegi dei crediti**, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli "statici" come **l'accertamento dei crediti** in particolare di quelli **retributivi e previdenziali**, le **modalità d'accertamento, l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro**. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela del crediti residuali **Tfr e previdenza complementare**.

a cura di **P. Bonetti, F. Scaini**

*pagg. 544,* **€ 39,00**

Codice: 00147776

Y87EF LA

**Acquista**
**su www.shop.wki.it**

**Rivolgiti alle migliori**
**librerie della tua città**

**Contatta**
**un agente di zona**
**www.shop.wki.it/agenzie**

**Contattaci**
**02.82476.794**
**info.commerciali@wki.it**

Y87EF_LA.indd 1 30/10/13 14:47

# Legislazione e Prassi

**Agevolazioni fiscali**

***Decreto ministeriale 23 ottobre 2013***
Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

**Agevolazioni per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Artigiani e commercianti**

***Inps messaggio 24 gennaio 2014, n. 1403***
Deleghe Gestione separata - Estensione del periodo transitorio di cui alla circolare n. 126/2013.

**Assegno per il nucleo familiare**

***Inps circolare 15 gennaio 2014, n. 4***
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni - Art. 65, legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13, legge n. 97/2013 - Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

***Inps circolare 15 gennaio 2014, n. 5***
Art. 13 della legge n. 97/2013 - Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal comune (art. 65, legge n. 448/1998) ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Interpretazione del ruolo dei «familiari».

**Associazione in partecipazione**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

***Inps circolare 14 gennaio 2014, n. 3***
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 - Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis - Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro - Legge di stabilità 27 dicembre 2013, art. 1 comma 133 - Proroga dei termini.

***Ministero lavoro nota 14 gennaio 2014, n. 756***
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 133, 134 - Proroga alla sanatoria per gli associati in partecipazione.

**Cassa integrazione guadagni straordinaria**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Certificazione unica dei redditi (CUD)**

***Agenzia delle Entrate provvedimento 15 gennaio 2014***
Approvazione dello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati

e assimilati «CUD 2014», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

**Collocamento**

***Ministero lavoro nota 10 gennaio 2014, n. 489***
D.D. del 17 settembre 2013, n. 345 - Risposta a nota del 9 gennaio 2014, prot. n. 0000175/U-6.

**Contratti di solidarietà**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Dichiarazione del sostituto d'imposta**

***Agenzia delle Entrate provvedimento 15 gennaio 2014***
Approvazione del modello 770/2014 Ordinario, relativo all'anno 2013, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

***Agenzia delle Entrate provvedimento 15 gennaio 2014***
Approvazione del modello 770/2014 Semplificato, relativo all'anno 2013, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

**Dirigenti d'azienda**

***Fasi circolare 1° gennaio 2014***
Riepilogo norme contributi e prestazioni per i dirigenti iscritti - Anno 2014.

**Emersione del lavoro irregolare**

***Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145***
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

***Ministero lavoro lettera circolare 27 dicembre 2013, n. 22277***
D.L. n. 145/2013 - Lavoro «nero», sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - Importi sanzionatori.

**Giornalisti**

***Inpgi circolare 15 gennaio 2014, n. 1***
A. Gestione Sostitutiva dell'AGO (Lavoro subordinato)- Minimi retributivi e contributivi per l'anno 2014 - B. Gestione separata (Lavoro autonomo) - Massimale imponibile e aliquote contributive 2014 - C. Rateazione debiti contributivi - D. Contribuzione volontaria 2014 - E. aggiornamenti DASM.

**Inail assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi**

***Decreto ministeriale 30 ottobre 2013***
Riduzione dei premi artigiani ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 - Anno 2013.

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

***Inail nota 2 gennaio 2014, n. 3***
DURC «estero» - Aggiornamento Sportello unico previdenziale versione 4.0.1.30 del 30 dicembre 2013.

***Inail circolare 17 gennaio 2014, n. 3***
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi, domande per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione, richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.

***Inail circolare 20 gennaio 2014, n. 4***
Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall'INAIL - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) - Articolo 1, commi 129, 130 e 131.

***Inail nota 21 gennaio 2014, n. 432***
Nuovi servizi online - Ricorso oscillazione tasso di competenza della Sede - Istanza di rettifica inquadramento gestione tariffaria/classificazione lavorazioni.

***Ministero finanze comunicato 22 gennaio 2014***
Assicurazione infortuni.

***Ministero lavoro comunicato 22 gennaio 2014***
Assicurazione infortuni.

***Inail nota 23 gennaio 2014, n. 495***
Legge di stabilità 2014 - Rinvio dei termini per l'autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli altri premi speciali anticipati.

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

***Inail circolare 20 gennaio 2014, n. 4***
Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall'INAIL - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) - Articolo 1, commi 129, 130 e 131.

**Inps - Denuncia mensile UniEmens**

***Inps messaggio 24 gennaio 2014, n. 1403***
Deleghe Gestione separata - Estensione del periodo transitorio di cui alla circolare n. 126/2013.

**Irpef - Assistenza fiscale**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

***Agenzia delle Entrate provvedimento 15 gennaio 2014***
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2014 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

**Irpef - Sistema di tassazione e versamento**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

## Rassegna

**Lavoratori italiani all'estero**

***Decreto ministeriale 23 dicembre 2013***
Determinazione, per l'anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

***Inps circolare 22 gennaio 2014, n. 8***
Determinazione per l'anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all'artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive.

**Lavoro autonomo**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

***Inps messaggio 15 gennaio 2014, n. 821***
Gestione separata - Operazione Poseidone professionisti con Cassa autonoma - Chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicato e alla riduzione delle sanzioni civili.

***Inps messaggio 24 gennaio 2014, n. 1403***
Deleghe Gestione separata - Estensione del periodo transitorio di cui alla circolare n. 126/2013.

**Lavoro in agricoltura**

***Inps circolare 23 dicembre 2013, n. 181***
Articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre - Istruzioni operative aziende agricole.

***Inps circolare 10 gennaio 2014, n. 1***
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2013.

**Libro unico del lavoro**

***Inail circolare 17 gennaio 2014, n. 3***
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi, domande per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione, richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.

***Inail nota 21 gennaio 2014, n. 431***
Richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro - Nuovo servizio online.

**Licenziamento individuale**

***Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 22 gennaio 2014, n. 1***
Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.

**Malattia ed infortunio non professionale**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Maternità e paternità**

***Inps circolare 23 dicembre 2013, n. 181***
Articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre - Istruzioni operative aziende agricole.

**Orario di lavoro**

***Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145***
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

***Ministero lavoro lettera circolare 27 dicembre 2013, n. 22277***
D.L. n. 145/2013 - Lavoro «nero», sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - importi sanzionatori.

**Portatori di handicap**

***Inpgi circolare 15 gennaio 2014, n. 1***
A. Gestione Sostitutiva dell'AGO (Lavoro subordinato)- Minimi retributivi e contributivi per l'anno 2014 - B. Gestione separata (Lavoro autonomo) - Massimale imponibile e aliquote contributive 2014 - C. Rateazione debiti contributivi - D. Contribuzione volontaria 2014 - E. aggiornamenti DASM.

**Privacy - Tutela dei dati personali del lavoratore**

***Garante protezione dati personali provvedimento 12 dicembre 2013, n. 1***
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.

***Garante protezione dati personali provvedimento 12 dicembre 2013, n. 7***
Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

**Reddito imponibile**

***Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145***
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Riposo settimanale**

***Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145***
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

***Ministero lavoro lettera circolare 27 dicembre 2013, n. 22277***
D.L. n. 145/2013 - Lavoro «nero», sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - Importi sanzionatori.

**Rivalutazione dei crediti di lavoro**

***Inps circolare 10 gennaio 2014, n. 2***
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2013 «Modifica del saggio di

interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014», pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

**Somministrazione di lavoro**

***Legge 27 dicembre 2013, n. 147***
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Trasferimento d'azienda**

***Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145***
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

# Adempimenti dal 15 febbraio al 1° marzo 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

**15 febbraio**

## Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale (Prorogato 31/01/2014 Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/12/2013, n. 16522)

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie.

***Adempimento***
Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l'avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della denuncia.
Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

***Modalità***
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

**17 febbraio**

## Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

***Soggetti obbligati***
— Società di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— società non residenti;
— società di persone;
— associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
— società di armamento;
— società di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini;
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

***Adempimento***
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

***Modalità***
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
In riferimento all'addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**17 febbraio**

## Versamento contributi Inps lavoro dipendente

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps.

***Adempimento***
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

***Modalità***
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
**Codice contributo**:
— **DM10** (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM2013).

**17 febbraio**

## Denuncia e versamento contributi Casagit

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

***Adempimento***
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

***Modalità***
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400 802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all'indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

**17 febbraio**

## Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

***Adempimento***
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

***Modalità***
***Versamento***: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
***Denuncia***: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
**Codici contributo**:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono:
— **C001** (Contributi obbligatori correnti);
— **C002** (Contributi obbligatori pregressi);
— **C003** (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— **C004** (Differenze contributive);
— **C005** (Contributi diversi e contrattuali).

**17 febbraio**

## Versamento del contributo alla gestione separata INPS

***Soggetti obbligati***
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

***Adempimento***
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

***Modalità***
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
**Causale contributo**:
— **C10** - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— **CXX** - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— **ASS** - per gli associati in partecipazione.

**17 febbraio**

## Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

***Soggetti obbligati***
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 gennaio 2014.

***Adempimento***
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

***Modalità***
Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
**Codici tributo**:
— **8906** - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
— **8904** - Sanzione pecuniaria IVA;
— **8926** - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento;
— **1991** - Interessi sul ravvedimento - IVA.

**17 febbraio**

## Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

***Soggetti obbligati***
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

***Adempimento***
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per

i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

***Modalità***
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2013. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2013, secondo acconto 2013; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.

**17 febbraio**

## Versamento contributi Inps ex Enpals

***Soggetti obbligati***
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

***Adempimento***
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

***Modalità***
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
**Causale contributo**:
— **CCSP** (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— **CCLS** (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

**17 febbraio**

## Versamento contributi Inps pescatori autonomi

***Soggetti obbligati***
Pescatori autonomi.

***Adempimento***
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

***Modalità***
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
**Codice contributo**:
— **PESC**.

**17 febbraio**

## Operazioni di conguaglio

***Soggetti obbligati***
Sostituti d'imposta.

***Adempimento***
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del

mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

***Modalità***
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
**N.B.**: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

**17 febbraio**

## Autoliquidazione Inail

## Comunicazione riduzione del presunto

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica.

***Adempimento***
Comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare.
**N.B.**: Il versamento dei premi è stato posticipato al 16 maggio 2014 (nota Inail 23 gennaio 2014, n. 495).

**17 febbraio**

## Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

***Soggetti obbligati***
I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:
— società di capitali;
— società cooperative e società di mutua assicurazione;
— enti commerciali e non commerciali;
— società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);
— stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
— persone fisiche che esercitano arti e professioni;
— condomini;
— amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
— percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.
I soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta non sono, invece, tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva.

***Adempimento***
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi cate-

goria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

***Modalità***
I sostituti d'imposta devono applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, sulla rivalutazione del fondo per il Trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d'imposta, l'imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal percettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui lo stesso viene corrisposto. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR, maturata nell'anno 2013, sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

**20 febbraio**

## Versamento contributi al FASC

***Soggetti obbligati***
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

***Adempimento***
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

***Modalità***
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

**20 febbraio**

## Versamento contributi Enasarco

***Soggetti obbligati***
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.

***Adempimento***
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

***Modalità***
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV

bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l'addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l'autorizzazione permanente all'addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.

**25 febbraio**

## Denuncia e versamento contributi Enpaia

***Soggetti obbligati***
Aziende agricole.

***Adempimento***
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

***Modalità***
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l'elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell'autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall'esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l'invio della copia del bonifico con numero di CRO e l'inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line.

**25 febbraio**

## Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs

***Soggetti obbligati***
Aziende industriali.

***Adempimento***
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

***Modalità***
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all'Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull'invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L'Attestato di Consegna certifica che le domande in esso

elencate sono state prese in carico dall'Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.

**28 febbraio**

## Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CUD)

***Soggetti obbligati***

Sono obbligati:
— società di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— società non residenti;
— società di persone;
— associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
— società di armamento;
— società di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini;
che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno precedente.
La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

***Adempimento***

I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2013 devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille.

***Modalità***

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

**28 febbraio**

## Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla

Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

***Adempimento***
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

***Modalità***
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

**28 febbraio**

## Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate

***Soggetti obbligati***
Sono obbligati:
— società di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— società non residenti;
— società di persone;
— associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
— società di armamento;
— società di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
— condomini;
che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari nel corso dell'anno precedente.

***Adempimento***
I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell'anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

***Modalità***
Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente:
— i dati relativi al sostituto d'imposta (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale);
— la causale;
— l'ammontare lordo delle somme corrisposte;
— l'ammontare della ritenuta effettuata;
— la sottoscrizione del sostituto d'imposta.
Il certificato va consegnato ai soggetti cui si sono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro

autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

**28 febbraio**

## Versamento contributi Fasi

***Soggetti obbligati***
Aziende industriali.

***Adempimento***
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

***Modalità***
Le sole modalità di versamento previste sono:
— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
— l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

**28 febbraio**

## Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

***Soggetti obbligati***
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

***Adempimento***
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

***Modalità***
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Notizie

# Laterizi - Piccola e media industria - Confimi

*Verbale di accordo - 3 febbraio 2014*

**Nuovo c.c.n.l.**
➢ *Decorrenza e durata:* 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016
➢ *Parti stipulanti:* Aniem e Anier aderenti a CONFIMI con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
➢ *Campo di applicazione:* dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

**Cedolino**
Novità incidenti sul calcolo del cedolino:
— Minimi tabellari (gennaio 2014, aprile 2014, febbraio 2015)
— Arretrati (marzo 2014, maggio 2014, luglio 2014)

**Retribuzioni dal 1° gennaio 2014**

| Categoria | Minimo | Contingenza | E.d.r. confederale | Indennità di funzione | Superminimo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A S Q | 1.750,72 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | — | 2.347,53 |
| A S | 1.750,72 | 534,84 | 10,33 | — | — | 2.295,89 |
| A | 1.472,16 | 528,01 | 10,33 | — | — | 2.010,50 |
| B | 1.201,61 | 521,40 | 10,33 | — | — | 1.733,34 |
| C S | 1.136,37 | 517,59 | 10,33 | — | — | 1.664,29 |
| C | 1.081,23 | 517,52 | 10,33 | — | — | 1.609,08 |
| D | 1.005,76 | 515,99 | 10,33 | — | — | 1.532,08 |
| E | 932,01 | 514,04 | 10,33 | — | — | 1.456,38 |
| F | 797,66 | 511,74 | 10,33 | — | 4,13 | 1.323,86 |

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Laterizi - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

## Sintesi dell'accordo

**Premessa**

In data 3 febbraio 2014 Aniem e Anier aderenti a CONFIMI hanno siglato con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil un accordo per un separato c.c.n.l. per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Con riferimento alla bilateralità ed a quanto convenuto con l'Accordo interconfederale 1° agosto 2013 tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per il recepimento non appena verranno definiti gli accordi confederali in materia. Qualora tali accordi non

fossero raggiunti entro 3 mesi dalla firma dell'accordo 3 febbraio 2014, le Parti si incontreranno per armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità.

**Minimi tabellari**

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2014, aprile 2014, febbraio 2015, i nuovi minimi tabellari sono i seguenti:

| Categoria | Importi mensili | | |
|---|---|---|---|
| | dal 1.1.2014 | dal 1.4.2014 | dal 1.2.2015 |
| A S Q | 1.750,72 | 1.807,34 | 1.860,72 |
| A S | 1.750,72 | 1.807,34 | 1.860,72 |
| A | 1.472,16 | 1.519,77 | 1.564,66 |
| B | 1.201,61 | 1.240,47 | 1.277,11 |
| C S | 1.136,37 | 1.173,17 | 1.207,87 |
| C | 1.081,23 | 1.116,23 | 1.149,23 |
| D | 1.005,76 | 1.038,19 | 1.068,76 |
| E | 932,01 | 962,12 | 990,51 |
| F | 797,66 | 823,40 | 847,66 |

**Arretrati**

Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità:
— gli aumenti di aprile 2013, maggio 2013 e giugno 2013, con la retribuzione di marzo 2014;
— gli aumenti di luglio 2013, agosto 2013 e settembre 2013, con la retribuzione di maggio 2014;
— gli aumenti di ottobre 2013, novembre 2013, dicembre 2013 e rateo di tredicesima, con la retribuzione di luglio 2014.
Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall'accordo (*), sono i seguenti:

| Categoria | Marzo 2014 | Maggio 2014 | Luglio 2014 |
|---|---|---|---|
| A S Q | 174,72 | 174,72 | 232,96 |
| A S | 174,72 | 174,72 | 232,96 |
| A | 146,91 | 146,91 | 195,88 |
| B | 119,91 | 119,91 | 159,88 |
| C S | 113,55 | 113,55 | 151,40 |
| C | 108,00 | 108,00 | 144,00 |
| D | 100,05 | 100,05 | 133,40 |
| E | 92,91 | 92,91 | 123,88 |
| F | 79,41 | 79,41 | 105,88 |

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verrà riconosciuto per intero.

(*) Gli importi mensili sono: cat. AS: € 58,24; cat. A: € 48,97; cat. B: € 39,97; cat. CS: € 37,85; cat. C: € 36,00; cat. D: € 33,35; cat. E: € 30,97; cat. F: € 26,47.

**Malattia**

I lavoratori affetti da neoplasie, gravi malattie cardiocircolatorie o che rientrano da trattamenti di emodialisi hanno diritto, a richiesta, al prolungamento del periodo di conservazione del posto fino ad un massimo di 12 mesi.

**Assistenza integrativa**

Il fondo di riferimento è Altea e dal 1° gennaio 2014 la contribuzione a carico azienda è pari ad € 6,00 mensili, per ogni lavoratore iscritto, per 12 mensilità.

**Apprendistato professionalizzante**

Possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato professionalizzante qualora le imprese abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione.
A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la percentuale, è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

***Periodo di prova***
La durata del periodo di prova non può superare quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e, comunque, i 2 mesi.

***Qualificazione professionale e durata***
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i livelli finali E, D, C, CS, B e superiori.
La durata minima è di 6 mesi, quella massima è la seguente:

| Categoria | Durata complessiva/mesi | Primo periodo/mesi | Secondo periodo/mesi | Terzo periodo/mesi |
|---|---|---|---|---|
| A S Q - A S | 36 | 12 | 12 | 12 |
| A | 36 | 12 | 12 | 12 |
| B | 36 | 12 | 12 | 12 |
| C S | 30 | 10 | 10 | 10 |
| C | 30 | 10 | 10 | 10 |
| D | 24 | 8 | 8 | 8 |
| E | 12 | 6 | 6 | – |

***Inquadramento e retribuzione***
L'inquadramento ed il trattamento economico (*) sono i seguenti:
— primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione con retribuzione del livello iniziale (per la categoria E si fa riferimento alla retribuzione della categoria F);
— secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione e retribuzione di tale livello inferiore, fatta eccezione per la categoria E, la cui retribuzione sarà quella del livello di destinazione (cat. E);
— terzo periodo: un livello sotto quello di destinazione e retribuzione prevista per il livello di destinazione.

(*) Minimo tabellare, indennità di contingenza e E.d.r. confederale.

***Trattamento economico e normativo***
Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato.
Per i periodi di malattia l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto prevista per i qualificati e ad un trattamento economico pari al 100% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi per ciascun anno solare.

In caso di infortunio sul lavoro, compete all'apprendista l'integrazione del trattamento Inail fino a concorrenza dell'intera retribuzione nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea, nei limiti di durata dell'apprendistato.
Al termine dell'apprendistato, il preavviso è di 15 giorni.
Al lavoratore mantenuto in servizio, l'apprendistato sarà computato nell'anzianità di servizio a tutti i fini legali e contrattuali.
Spetta - nel 1° anno di apprendistato - il 50% del premio di risultato corrisposto al lavoratore non apprendista di pari livello (100% a partire dal secondo anno).
Gli apprendisti possono essere iscritti al Fondapi.

***Attività formativa***
L'impegno formativo è determinato in 120 ore medie annue retribuite, salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione in casi specifici e salva una quantità minima pari a 60 ore annue.
Entro il 30 settembre 2014 le parti forniranno i profili formativi.

**Lavoro a tempo parziale**

Il lavoratore ha diritto a richiedere la modifica o la revoca del patto che istituisce le clausole elastiche o flessibili.
La domanda va presentata per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni, nelle ipotesi ed alle specifiche condizioni previste dal c.c.n.l.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, con ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilità di tornare a tempo pieno.
I lavoratori con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche, ovvero conviventi con totale e permanente inabilità lavorativa (100% di invalidità), o figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap, hanno diritto alla priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilità di tornare a tempo pieno.

**Lavoro a termine**

***Limiti percentuali***
Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine e in somministrazione, sia causali che acausali, non può superare la media annua del 22% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. È in ogni caso consentito assumere fino a 7 lavoratori a termine.
La percentuale può essere elevata - previo accordo con le R.S.U. o con le organizzazioni sindacali locali - in funzione di specifiche esigenze aziendali.

***Successione di contratti***
Nelle ipotesi di lancio di un prodotto innovativo, avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine, sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in:
— 20 giorni (contratto fino a 6 mesi);
— 30 giorni (contratto oltre 6 mesi).
Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti a termine e in somministrazione.
Superati i 36 mesi, il rapporto potrà continuare sottoscrivendo la «proroga assistita»:
— per altri 12 mesi (contratti che raggiungono il periodo massimo entro il 30 giugno 2013);
— per altri 8 mesi (contratti che raggiungono il periodo massimo entro il 31 dicembre 2013).
Dal 1° gennaio 2014, la proroga massima dopo i 36 mesi sarà di 4 mesi.

**Contratto di somministrazione**

Il contratto di somministrazione è ammesso nei casi di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 276/2003.

I profili di esiguo contenuto professionale per i quali è vietata la somministrazione sono quelli della categoria F.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione o a termine (sia causali che acausali) è pari al 22% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente e, all'interno di detta percentuale, il 12% in somministrazione (*).
È consentito il ricorso alla somministrazione «acausale» nel caso di primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, non prorogabile.
In alternativa, i contratti in somministrazione acausali stipulati per:
— avvio di una nuova attività;
— implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
— rinnovo o proroga di una commessa consistente,
non possono superare il 6% (*) del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva (all'interno del limite del 12%) e la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili. Tuttavia la contrattazione aziendale o territoriale può individuare altre fattispecie nonché allungare la durata fino a 36 mesi.

(*) Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali suddette sono arrotondate all'unità superiore.

***Successione di contratti***
Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti in somministrazione ed a termine.

***Premio di risultato***
Il premio di risultato sarà riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2° livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento, anche in virtù di più missioni a termine.

**Previdenza integrativa**

Il sistema di previdenza integrativa è gestito dal Fondapi; con l'accordo in oggetto le Parti si impegnano a favorire l'adesione dei nuovi iscritti al fondo Arco: nelle more, la contribuzione sarà accantonata dalle aziende.
La contribuzione paritetica ai fondi è pari alle seguenti percentuali di minimo, contingenza ed E.d.r.: 1,40% dal 1° aprile 2014, 1,50% dal 1° aprile 2015 e 1,60% dal 1° aprile 2016.
Inoltre è previsto:
— il 100% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
— il 40% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

# Chimica - Ceramica - Aziende artigiane

*Accordo - 30 gennaio 2014*

**Disciplina interconfederale dell'apprendistato professionalizzante**
➢ *Parti stipulanti:* CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
➢ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Chimica- Ceramica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

**Sintesi dell'accordo**

**Proroga**

In data 28 ottobre 2013 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell'apprendistato introdotta dall'Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 gennaio 2014 (v. **Pratica Lavoro** n. 44/2013, pag. 1898).
Con l'accordo 30 gennaio 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2014.

# Calzature - Aziende industriali

*Ipotesi di accordo - 29 novembre 2013*

**Tabelle retributive e una tantum**
➢ *Decorrenza e durata:* 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016
➢ *Parti stipulanti:* Assocalzaturifici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
➢ *Campo di applicazione:* dipendenti addetti alle industrie delle calzature

**Cedolino**
Novità incidenti sul calcolo del cedolino:
— Minimi tabellari (gennaio 2014, gennaio 2015, luglio 2015)
— Una tantum (gennaio 2014, giugno 2014)

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Calzature - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

**Sintesi dell'accordo**

Con riferimento all'ipotesi di accordo raggiunta il 29 novembre 2013, Le Parti hanno diffuso un nuovo protocollo contenente le tabelle dei minimi tabellari e l'una tantum. Pertanto a parziale modifica di quanto pubblicato su **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 99, si riportano le tabelle ufficiali dei minimi e l'istituto dell'una tantum.

**Minimi tabellari**

A seguito della ridefinizione degli aumenti stabiliti da gennaio 2014, gennaio 2015 e luglio 2015 gli importi dei minimi di retribuzione sono i seguenti:

| Livelli | Importi mensili | | |
|---|---|---|---|
| | Dal 1.1.2014 | Dal 1.1.2015 | Dal 1.7.2015 |
| 8 | 1.996,00 | 2.074,00 | 2.102,00 |
| 7 | 1.854,50 | 1.930,50 | 1.958,50 |
| 6 | 1.709,00 | 1.778,00 | 1.803,00 |
| 5 | 1.624,50 | 1.689,50 | 1.713,50 |
| 4 | 1.563,50 | 1.626,50 | 1.649,50 |
| 3S | 1.529,00 | 1.590,00 | 1.612,00 |
| 3 | 1.495,00 | 1.555,00 | 1.577,00 |
| 2S | 1.453,50 | 1.510,50 | 1.531,50 |
| 2 | 1.420,50 | 1.477,50 | 1.498,50 |
| 1 | 1.144,50 | 1.178,50 | 1.191,50 |

**Una tantum**

Ai lavoratori in forza alla data del 30 novembre 2013 è corrisposto un importo a titolo di una tantum pari a € 300,00, commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 dicembre 2013 e alla minor presenza del lavoratore nel periodo considerato seguendo le modalità di trattamento economico che regolano le tipologie di assenze.
Tale importo, che non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale e legale né del t.f.r., è erogato con le seguenti modalità:
— quanto maturato fino ad un importo massimo di € 100,00, con la retribuzione di gennaio 2014;
— quanto maturato fino ad un importo massimo di € 200,00, con la retribuzione di giugno 2014.

# Dirigenti - Catene alberghiere

*Accordo - 23 gennaio 2014*

**Accordo di proroga del c.c.n.l.**
➢ *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
➢ *Parti stipulanti:* Aica con Manageritalia
➢ *Campo di applicazione:* dirigenti delle catene alberghiere

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Catene alberghiere» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

**Sintesi dell'accordo**

**Proroga del c.c.n.l.**

Le Parti stabiliscono di prorogare la scadenza del c.c.n.l. 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2014.

**Assistenza sanitaria integrativa**

Dal 1° gennaio 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati per la malattia è elevata dall'attuale 2,41% al 2,46%.

**Previdenza integrativa**

Dal 1° gennaio 2014, il contributo integrativo a carico azienda al Fondo Mario Negri è elevato dall'attuale 1,91% all'1,95%.

# Gomma e plastica - Aziende industriali

*Comunicato - 27 gennaio 2014*

**Rinnovo del c.c.n.l. - Ratifica**

➢ *Parti stipulanti:* Federazione gomma-plastica, Associazione italiana ricostruttori pneumatici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Ugl-Chimici

➢ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Gomma e plastica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

**Sintesi dell'accordo**

**Ratifica dell'accordo**

In data 27 gennaio 2014 è stata positivamente sciolta la riserva relativa al rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali che hanno approvato l'ipotesi di accordo raggiunta l'8 gennaio 2014 (v. **Pratica Lavoro** n. 5/2014, pag. 254).

Notizie

# Abbigliamento e confezioni, Calzature, Occhiali - Aziende industriali

*Comunicato - 4 febbraio 2014*

**Rinnovo dei cc.cc.nn.l. - Ratifica**
➢ *Parti stipulanti:* Smi, Assocalzaturifici, Anfao con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
➢ *Campo di applicazione:* dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento; lavoratori addetti all'industria delle calzature; addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed i testi contrattuali «Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali, Calzature - Aziende industriali e Occhiali - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

**Sintesi dell'accordo**

**Ratifica degli accordi**

In data 4 febbraio 2014, a seguito della consultazione delle Assemblee delle Organizzazioni sindacali, sono state positivamente sciolte le riserve relative ai seguenti rinnovi:
— Occhiali - Aziende industriali, ipotesi di accordo 9 novembre 2013 (v. **Pratica Lavoro** n. 46/2013, pag. 1965);
— Calzature - Aziende industriali, ipotesi di accordo 29 novembre 2013 (v. **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 99);
— Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali, ipotesi di accordo 5 dicembre 2013 (v. **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 93).

# Piccole e medie industrie dei settori Tessili, Calzature, Giocattoli, Occhiali, Pelli e cuoio, Penne, spazzole e pennelli

*Comunicato - 4 febbraio 2014*

**Rinnovo dei cc.cc.nn.l. - Ratifica**
➢ *Parti stipulanti:* Uniontessile-Confapi con Uiltec-Uil, Femca-Cisl e Filctem-Cgil
➢ *Campo di applicazione*: piccole e medie industrie dei settori Tessile-abbigliamento-moda, Calzature, Giocattoli, Occhiali, Pelli e cuoio, Penne, spazzole e pennelli

➢ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nei settori si vedano la sintesi ed il**

**testo contrattuale «Tessili - Piccola e media industria», «Calzature - Piccola e media industria», «Giocattoli - Piccola e media industria», «Occhiali - Piccola e media industria», «Penne, spazzole e pennelli - Piccola e media industria», «Pelli e cuoio - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

## Sintesi dell'accordo

**Ratifica degli accordi**

In data 4 febbraio 2014, a seguito della consultazione delle Assemblee delle Organizzazioni sindacali, è stata positivamente sciolta la riserva relativa all'ipotesi di accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013 (v. **Pratica Lavoro** n. 41/2013, pag. 1765 e n. 1/2014, pag. 52).

Notizie

# Contratto a tempo determinato e indennità

*Avv. Almerindo Proietti Semproni*

*Corte di Giustizia Europea, 12 dicembre 2013, C-361/2012*

## MASSIMA

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione del termine e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto a tempo indeterminato.

## COMMENTO

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione del termine e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto a tempo indeterminato.

È quanto ha statuito la Corte di Giustizia Europea con la **sentenza** del **12 dicembre 2013**, nella causa **C-361/2012**, sancendo, in definitiva, la legittimità della normativa italiana (in particolare del D.Lgs. n. 368/2001) in cui la direttiva 1999/70 è stata trasposta.

La vicenda giudiziaria riguarda una dipendente assunta da Poste Italiane con contratto a tempo determinato per il periodo dal 4 giugno al 15 settembre 2004. L'apposizione del termine al contratto era giustificata, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001, dall'esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente nel periodo delle vacanze estive.

Il contratto, firmato dalla sola ricorrente il 4 giugno 2004, le era stato restituito, con la sottoscrizione del datore di lavoro, il 15 giugno 2004.

Cessato il rapporto lavorativo, la ricorrente si rivolgeva al Giudice del lavoro ritenendo la sua assunzione a tempo determinato illecita e priva di effetti poiché il contratto era stato firmato e restituito dal datore di lavoro soltanto il 15 giugno 2004 e perché sarebbe stato concluso senza indicare l'identità dei lavoratori da sostituire, né la durata della loro assenza né tantomeno il tipo specifico di ragioni sostitutive. Di conseguenza, la lavoratrice chiedeva la conversione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la reintegrazione nel suo posto di lavoro nonché il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

Il Tribunale di Napoli con sentenza parziale riconosceva la conversione del rapporto, ma, nel pronunciarsi sulle conseguenze sotto il profilo dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore illecitamente assunto a tempo determinato, rilevava una certa contraddizione fra, da un lato, il regime di indennità previsto dalla legge n. 183/2010 (nota come «Collegato Lavoro») e, dall'altro, l'ordinario strumento risarcitorio, previsto per ogni altro settore del diritto civile. Difatti l'art. 32, comma 5 della menzionata legge stabilisce, a favore del lavoratore illecitamente assunto a tempo determinato, un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966.

Ad avviso del Tribunale, un siffatto regime risarcitorio sarebbe alquanto penalizzante per il lavoratore a tempo determinato in quanto, a prescindere dalla durata del procedimento e dal momento in cui sia reintegrato nel suo posto di lavoro, questi non potrà percepire un'indennità superiore a 12 mensilità. Sotto questo profilo, il lavoratore illecitamente assunto a tempo determinato fruirebbe di una tutela meno favorevole rispetto a quella prevista in base ai principi del diritto civile nonché di quella riservata al lavoratore assunto a tempo indeterminato licenziato illecitamente il quale, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha diritto al versamento di un'indennità commisurata al lasso di tempo trascorso dal giorno del licenziamento illecito sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità della menzionata interpretazione dell'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010 con i principi di effettività e di equivalenza della tutela garantita al lavoratore assunto a tempo determinato che incombe agli Stati membri rispettare in osservanza della direttiva 1999/70, nonché con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli articoli 47 della Carta e 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

In particolare, il giudice del rinvio sottoponeva alla Corte il quesito se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di apposizione illecita di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In proposito, la Corte osserva preliminarmente che, ai sensi della clausola 1, lettera a) dell'accordo quadro, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.
L'accordo quadro, segnatamente la sua clausola 4, mira a dare applicazione a tale principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 13 settembre 2007, C-307/05).
Tuttavia, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, la parità di trattamento non si applica fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Di conseguenza, per valutare se l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro a tempo determinato e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato debba essere determinata in modo identico, occorre innanzitutto verificare se sia possibile ritenere che gli interessati si trovino in situazioni comparabili (sentenza del 18 ottobre 2012, da C-302/11 a C-305/11).
Orbene - osserva la Corte -, si deve constatare che una di queste indennità è corrisposta in una situazione che è considerevolmente diversa da quella che dà luogo al versamento dell'altra indennità. La prima indennità, infatti, riguarda lavoratori il cui contratto è stato stipulato in modo irregolare, mentre la seconda riguarda lavoratori licenziati.
Ne consegue che la parità di trattamento fra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, quale imposta dalla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, non trova applicazione nella controversia in esame.
Ciò nondimeno va precisato che la clausola 8, punto 1 dell'accordo quadro dispone che «(g)li Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo».
Più specificamente, se la formulazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro non consente di ritenere che l'indennità che sanziona l'illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella corrispondente all'interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato si riferiscano a lavoratori che si trovano in situazioni comparabili, dal combinato disposto delle summenzionate clausole 4, punto 1, e 8, punto 1, risulta che queste legittimano gli Stati membri che lo desiderino a introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori a tempo determinato e, pertanto, ad assimilare, in un'ipotesi come quella in discussione nel procedimento principale, le conseguenze economiche della illecita conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato a quelle che possono derivare dalla illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Quindi, conclude la Corte, sebbene l'accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La sentenza in commento ha il pregio di aver lasciata «aperta» la possibilità degli Stati comunitari di poter sempre migliorare la tutela dei lavoratori a termine, ma si deve osservare che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 303 del 2011, nel dichiarare la legittimità dell'art. 32 del Collegato Lavoro, commi 5, 6 e 7, aveva in qualche modo già toccato la questione esaminata dalla Corte di Giustizia osservando che: «Non sussiste alcuna lesione del diritto al lavoro neppure sul versante della presunta contravvenzione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. Premesso che nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione tali fonti sovranazionali sono invocate esclusivamente a supporto della denunciata violazione dell'art. 4 Cost., l'esigenza di misure di contrasto dell'abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive - quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell'Unione - risulta nella specie soddisfatta dalla sanzione più incisiva che l'ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro. Vale a dire dalla trasfor-

mazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un'indennità di ammontare certo».
Si ricorda, infatti, che, in estrema sintesi, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha chiarito che l'art. 32, comma 5, nella sua previsione di una indennità onnicomprensiva nel caso di conversione del contratto di lavoro a termine, non viola alcun principio costituzionale, sul presupposto secondo cui la previsione di un'indennità predeterminata è invece proprio una garanzia di certezza del diritto che viene riconosciuta al lavoratore «precario» a seguito della dichiarazione di nullità del termine apposto al proprio contratto: il lavoratore, infatti, avrà comunque diritto ad un'indennità che non potrà essere mai superiore alle 12 mensilità ma, in ogni caso, non potrà nemmeno essere inferiore a 2,5 mensilità.
Ma la Corte Costituzionale scioglie anche il dubbio principale sorto dalla nuova normativa e cioè che a fronte di un'indennità onnicomprensiva e assorbente anche di ogni altra rivendicazione di natura anche solo risarcitoria, il lavoratore a termine non avesse poi diritto al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di scadenza contrattuale a quella di effettiva reintegra.
Sul punto la Corte afferma che: «In termini generali, la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Difatti, l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario (...) ... il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto «intermedio», quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva».

IPSOA Scuola di formazione
Gruppo Wolters Kluwer

# Paghe e contributi

**OFFERTA PACCHETTO**
CORSO BASE + AVANZATO
**€ 1.165 + IVA**
(anziché € 1.460)

Il **corso base** è finalizzato a fornire le **conoscenze normative e pratiche** per una corretta e puntuale elaborazione di una busta paga; il **corso avanzato** fornisce un quadro completo sugli aspetti **gestionali, contrattuali ed amministrativi** delle più articolate elaborazioni di buste paga; il **corso specialistico** permette di acquisire **competenze specialistiche** sugli aspetti gestionali ed amministrativi relativi all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

## CORSO BASE
(5 GIORNATE INTERE)

### EDIZIONE INFRASETTIMANALE
- **Milano**, dal 12 marzo al 16 aprile 2014
- **Roma**, dal 13 marzo al 17 aprile 2014

### EDIZIONE DEL SABATO
- **Milano**, dal 12 aprile al 7 giugno 2014
- **Roma**, dal 12 aprile al 7 giugno 2014

## CORSO AVANZATO
(2 GIORNATE INTERE)

### EDIZIONE INFRASETTIMANALE
- **Milano**, 20 e 28 maggio 2014
- **Roma**, 22 e 28 maggio 2014

### EDIZIONE DEL SABATO
- **Milano**, 14 e 21 giugno 2014
- **Roma**, 14 e 21 giugno 2014

## CORSO SPECIALISTICO
(1 GIORNATA INTERA)

- **Milano**, 25 giugno 2014
- **Roma**, 26 giugno 2014

# Contabilità

**OFFERTA PACCHETTO**
CORSO CONTABILITA'
BASE + AVANZATO
**€ 1.930 + IVA**
(anziché € 2.270)

Il **corso base** mira a far comprendere in modo elementare la metodologia di rilevazione contabile e i contenuti del bilancio d'esercizio ai fini dell'apprezzamento dell'economicità dell'impresa; il **corso avanzato** è rivolto a chi ha già una buona conoscenza di base della contabilità e del bilancio per approfondire i principali temi attinenti al bilancio dal punto di vista civilistico e fiscale.

## CORSO BASE
(8 MEZZE GIORNATE)

- **Milano**, dal 12 marzo al 14 maggio 2014
- **Roma**, dal 20 marzo al 30 maggio 2014

## CORSO AVANZATO
(5 GIORNATE INTERE E 2 MEZZE GIORNATE)

- **Milano**, dal 27 maggio all'8 luglio 2014
- **Roma**, dal 12 giugno al 15 luglio 2014

# Bilancio consolidato

**OFFERTA PACCHETTO**
CORSO BILANCIO
CONSOLIDATO
BASE + AVANZATO
**€ 1.260 + IVA**
(anziché € 1.800)

Il **corso base** si propone di analizzare la normativa e la prassi professionale per la redazione del bilancio consolidato, sia a livello nazionale che internazionale. Il **corso avanzato** parte dalla stesura di un caso di consolidamento per poi affrontare i temi più avanzati, sempre con l'ausilio di applicazioni pratiche.

## CORSO BASE
(3 GIORNATE INTERE)

- **Milano**, dal 18 al 27 febbraio 2014
- **Roma**, dal 18 al 26 febbraio 2014

## CORSO AVANZATO
(3 GIORNATE INTERE)

- **Milano**, dal 5 al 18 marzo 2014

Y79ED_FORM

Per conoscere i programmi e lo stato degli accreditamenti visita il sito
**www.formazione.ipsoa.it**

**LA SOLUZIONE IN MOBILITÀ PER CONSULENTI DEL LAVORO, COMMERCIALISTI E HR MANAGER**

# Vuoi avere le risposte alle tue ricerche anche su smartphone?

Scegli TuttoLavoro Mobile la soluzione per essere sempre al passo con il tuo lavoro.

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER LA TUA PROFESSIONE**

CCNL, Normativa, Giurisprudenza

**E PER DARE PIÙ VALORE ALLA TUA ATTIVITÀ**

- ✔ Note redazionali
- ✔ Sintesi contrattuali

**CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ:**

> www.shopwki.it/tlmobile > www.shopwki.it/agenzie > 02 824761

Y85EG LA

Wolters Kluwer Italia